

Sommario

Sommario	1
NEWS.....	2
Giornalisti subordinati: in chiaro contribuzione e adempimenti	2
Contributi volontari Inps giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti: al via da questo mese ..	6
Beneficiari di RdC, incentivi per l'assunzione	8
Tirocinio extracurricolare fraudolento: quando e come si applica la sanzione	10
Uniemens-CIG, nuovi servizi Inps.....	12
Giornalisti autonomi alla cassa per i contributi minimi 2022.....	13
Lavoratori autonomi dello spettacolo, come si determina il contributo di disoccupazione?.....	15
Agenzie di viaggio, la Commissione UE autorizza l'esonero contributivo	16
Ammortizzatori sociali: come versare la contribuzione all'INPS	17
DL aiuti: le novità di lavoro della conversione in legge	23
Ammortizzatori sociali 2022 in Uniemens: nuove istruzioni	26
GUIDA PRATICA.....	30
Extracomunitari: asseverazione del professionista per il nulla osta al lavoro	30
ADEMPIMENTI E SCADENZE	35
18 luglio 2022	35
20 luglio 2022	35
25 luglio 2022	36
31 luglio 2022	36

NEWS

Giornalisti subordinati: in chiaro contribuzione e adempimenti

In una circolare corposa l'INPS riepiloga gli [obblighi contributivi](#) per i **giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato** di natura giornalistica.

La [circolare n. 82 del 14 luglio 2022](#) illustra le novità contributive in forza di quanto disposto dalla legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021) che, all'articolo 1, comma 103, con decorrenza dal 1° luglio 2022, trasferisce all'INPS le funzioni della Gestione Sostitutiva dell'AGO dell'INPGI, garantite fino al 30 giugno 2022.

A decorrere dal 1° luglio 2022 i [giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica](#) sono pertanto iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) e gli obblighi contributivi in capo ai datori di lavoro soggiacciono alle disposizioni che regolano l'iscrizione al FPLD. Per le contribuzioni minori è necessario fare riferimento al settore di appartenenza del datore di lavoro e quindi al suo inquadramento previdenziale nonché alla qualifica del lavoratore.

Si ricorda che, in base al "Regolamento di previdenza della Gestione Sostitutiva dell'AGO" dell'INPGI, sono obbligatoriamente iscritti all'Istituto i giornalisti professionisti e i pubblicisti iscritti all'Albo negli appositi elenchi e i praticanti giornalisti iscritti nell'apposito Registro titolari di un rapporto di lavoro subordinato regolato dal contratto nazionale di lavoro giornalistico, o che comunque compori prestazioni riservate alla professione giornalistica ai sensi della legge 3 febbraio 1963, n. 69.

Le prestazioni obbligatorie erogate sono le seguenti:

- trattamento di pensione di invalidità, vecchiaia, anzianità e superstiti;
- trattamento economico in caso di tubercolosi;
- trattamento in caso di disoccupazione;
- assegni per il nucleo familiare;
- ogni altro trattamento previsto da provvedimenti di legge;
- trattamento in caso di infortunio.

Contribuzione INPGI fino a giugno 2022

Per regolarizzazioni/versamenti relativi ai periodi di competenza fino al mese di giugno 2022, l'INPS fa presente che le contribuzioni dovute alla Gestione Sostitutiva dell'AGO dell'INPGI sono:

- 33,00% della retribuzione imponibile per IVS (23,81% a carico del datore di lavoro e 9,19% a carico del lavoratore) a cui si somma, a titolo di aliquota aggiuntiva, l'1% della retribuzione imponibile a carico dei giornalisti attivi;

- 1% a titolo di aliquota aggiuntiva sulle quote eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile;
- 1,61% per l'assicurazione contro la disoccupazione;
- contributo addizionale dell'1,40% per i rapporti a tempo determinato stipulati con datori di lavoro privati, esclusi quelli in sostituzione di dipendenti assenti;
- 0,30% per fondo di garanzia per il pagamento del TFR (art. 2, comma 10, della legge 29 maggio 1982, n. 297);
- 0,05% per assegno nucleo familiare;
- per le aziende soggette alle procedure di CIGS di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416 (aziende editrici di giornali quotidiani, giornali periodici e agenzie di stampa a carattere nazionale), anche con meno di 15 dipendenti, è dovuto il contributo per ammortizzatori sociali nella misura dell'1% a carico del datore di lavoro;
- 10% per contributo di solidarietà dovuto sull'importo dei contributi a carico azienda versati alle forme di previdenza e assistenza integrativa e su altre somme eventualmente corrisposte dal datore di lavoro.

N.B. L'INPS ricorda che le prestazioni connesse all'**assicurazione di maternità** (compresi i permessi di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104) sono già a carico dello stesso e non è prevista l'assicurazione di malattia.

Per gli adempimenti contributivi e l'invio delle denunce, fino al periodo di competenza "giugno 2022", occorre seguire le istruzioni operative dell'INPGI.

Contribuzione INPS dal 1° luglio 2022

Con riferimento ai contributi dovuti, dal 1° luglio 2022, al FPLD e all'evidenza contabile separata per i soggetti già iscritti alla [Gestione Sostitutiva dell'AGO dell'INPGI](#), si prospettano due diverse ipotesi:

- 1) il datore di lavoro che è già in possesso di una matricola DM per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel FPLD deve denunciare su quest'ultima i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti già in forza o che venissero assunti con un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica;
- 2) il datore di lavoro non titolare di una matricola DM deve richiederne l'apertura per gli adempimenti informativi verso l'INPS che sarà aperta, evidenzia l'Istituto, in tempo utile per il versamento dei contributi di luglio 2022.

IVS

Dal 1° luglio 2022:

- i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti, titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica e di posizione assicurativa presso la Gestione Sostitutiva dell'AGO dell'INPGI

sono **iscritti all'assicurazione generale obbligatoria (AGO) per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti** dei lavoratori dipendenti, con evidenza contabile separata nell'ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti;

- i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica assunti dal 1° luglio 2022 sono iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (gestione ordinaria).

Attenzione: Ai fini dell'iscrizione al FPLD assume **rilievo la natura giornalistica del rapporto di lavoro** subordinato instaurato con i giornalisti professionisti, i pubblicisti o i praticanti, indipendentemente dalla natura giuridica del datore di lavoro.

Il contributo IVS (nella misura del 33% della retribuzione imponibile, di cui il 23,81% a carico del datore di lavoro e il 9,19% a carico del lavoratore a cui si aggiunge il versamento del contributo aggiuntivo a carico del lavoratore nella misura dell'1% sulle quote eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile) è applicato alle seguenti categorie

- giornalisti professionisti (legge n. 1564/1951), a decorrere dal 1° gennaio 1952;
- praticanti giornalisti (legge 25 febbraio 1987 n. 67, art. 26), a decorrere dal 1° marzo 1987;
- giornalisti professionisti tele-cineoperatori (legge n. 67/1987, art. 27), a decorrere dal 1° marzo 1987;
- giornalisti pubblicisti (legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 76), a decorrere dal 1° gennaio 2001;
- personale iscritto all'Albo nazionale dei giornalisti assunto presso pubbliche Amministrazioni in applicazione dell'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, indipendentemente dal contratto collettivo applicato.

Si applicano le disposizioni generali in materia di determinazione del reddito imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti.

Massimale contributivo

Con riferimento al massimale contributivo, a decorrere dal 1° luglio 2022, in base alla deroga prevista dalla legge di Bilancio 2022 alla ordinaria disciplina di cui all'articolo 2, comma 18, secondo periodo, della legge n. 335/1995 volta a cristallizzare lo speciale regime del massimale INPGI nel momento del trasferimento delle funzioni dell'INPGI all'INPS:

- per gli assicurati che alla data del 30 giugno 2022 risultano da ultimo iscritti all'INPGI (ancorché contestualmente ad altra gestione pensionistica) e per i quali il primo accredito contributivo in qualsiasi gestione decorre in data compresa tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2016, e quindi in data antecedente il 2017, trova applicazione il meccanismo già operante presso l'INPGI, con riferimento a tutti i rapporti di lavoro che comportano esclusivamente l'iscrizione al Fondo pensioni lavoratori dipendenti;
- per i soggetti che alla data del 1° luglio 2022 risultino da ultimo assicurati a una qualsiasi (compreso il FPLD) altra gestione diversa da INPGI nonché per i soggetti con accredito contributivo in

qualsiasi gestione pensionistica prima del 1996, continua a trovare applicazione la generale disciplina del massimale di cui all'articolo 2, comma 18, secondo periodo, della legge n. 335/1995.

Contribuzioni minori

Dal 1° luglio 2022 gli obblighi relativi alle contribuzioni c.d. minori in capo ai datori di lavoro in relazione ai propri dipendenti titolari di rapporto di lavoro subordinato di tipo giornalistico sono quelli già previsti con riferimento ai lavoratori iscritti al FPLD.

I giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica sono assimilati alla categoria/qualifica di impiegati.

Malattia: l'obbligo di contribuzione per il datore di lavoro è determinato sulla base della normativa vigente dettata in relazione alla generalità dei lavoratori già inclusi nell'ambito di applicazione della disciplina in materia di assicurazione contro la malattia.

Maternità: si applicano le disposizioni vigenti che regolano l'assicurazione economica di maternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

Fondo di Garanzia: l'obbligo contributivo è pari allo 0,20% dell'imponibile contributivo

Fondo di Tesoreria: permane in capo ai datori di lavoro l'obbligo contributivo al "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile".

Disoccupazione e ammortizzatori sociali

È prevista una **disciplina transitoria** volta a garantire il riconoscimento dei **trattamenti di disoccupazione e cassa integrazione guadagni** assicurati dalle disposizioni in vigore presso l'INPGI per il periodo a decorrere **dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023**.

Pertanto, dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, nei confronti di titolari di rapporto di lavoro dipendente di tipo giornalistico continua a trovare applicazione la disciplina statutaria e regolamentare vigente presso l'INPGI alla data del 30 giugno 2022 con esclusivo riferimento ai trattamenti di disoccupazione e cassa integrazione guadagni.

Conseguentemente, i datori di lavoro interessati sono tenuti al **versamento della relativa contribuzione** per i periodi a decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 nella misura determinata con le regole già vigenti presso l'INPGI alla data del 30 giugno 2022.

Dal **1° gennaio 2024**, invece, con riferimento alle contribuzioni dovute per il finanziamento dei trattamenti di disoccupazione e cassa integrazione guadagni, **si applica integralmente la disciplina prevista per la generalità dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti**. Al riguardo l'INPS rinvia, per i dettagli, a futuri documenti di prassi.

Flusso Uniemens

L'INPS spiega infine le modalità di esposizione dei lavoratori titolari di rapporto di lavoro subordinato di tipo giornalistico sul flusso Uniemens a partire dal periodo di competenza "luglio 2022".

Contributi volontari Inps giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti: al via da questo mese

Chiarimenti in arrivo dall'Inps, con [circolare n. 80 dell'11 luglio 2022](#), in ordine alla **contribuzione volontaria di giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti** titolari di rapporto di lavoro subordinato alla luce delle novità normativa introdotte dalla legge di Bilancio 2022.

Contributi giornalisti, le novità

Secondo quanto previsto dalla **legge di Bilancio 2022**, infatti, **dal 1° luglio 2022** la funzione previdenziale dei giornalisti è trasferita, ovviamente **limitatamente alla gestione sostitutiva, dall'Inpgi all'Inps** e quindi, dalla medesima data, **i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti** titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica **sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti** dei lavoratori dipendenti.

Ne deriva **l'estensione** agli stessi soggetti anche della disciplina in materia di **prosecuzione volontaria**, regolata dal D.P.R. 1432/71, dalla L. 47/83 e dal D.lgs 184/97.

Contribuzione volontaria, le condizioni

Condizioni **necessarie** per l'**autorizzazione** sono la **sospensione** o la **cessazione** del rapporto di lavoro e la contestuale titolarità di uno dei **requisiti minimi** di contribuzione; cause **ostative** ai versamenti, sono invece **l'accredito di contribuzione obbligatoria o figurativa** per i medesimi periodi e la **titolarità di pensione diretta**.

La contribuzione volontaria versata è equiparata a quella obbligatoria sia per il raggiungimento del diritto a pensione sia per la determinazione della relativa misura, e la relativa autorizzazione mantiene efficacia fino al momento del pensionamento.

Contribuzione volontaria, come si presenta la domanda

La domanda va presentata attraverso i seguenti canali:

- **sito internet www.inps.it**, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CIE 3.0 (Carta di Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) ai servizi telematici disponibili sul sito internet dell'Istituto;
- **contact center** raggiungibile da rete fissa al numero gratuito 803 164 oppure al numero 0664164 da telefono cellulare, a pagamento;
- **patronati** e soggetti abilitati all'intermediazione con l'Istituto.

Non sono previsti termini di decadenza, fermo restando che l'autorizzazione ai relativi versamenti decorre dalla data della richiesta.

La domanda di pensione respinta per carenza del requisito contributivo è considerata come richiesta di prosecuzione volontaria, con conseguente **rilascio d'ufficio** dell'autorizzazione.

Requisiti contributivi necessari

L'autorizzazione è rilasciata in presenza di uno dei seguenti requisiti contributivi:

- almeno **tre anni di contribuzione**, anche non continuativa, **nel quinquennio precedente**;
- almeno **cinque anni di contribuzione**, senza riferimento temporale;
- **un anno di contribuzione** nel quinquennio precedente la domanda, per i contributi dei **lavoratori discontinui, stagionali** e in **part time verticale**.

Il requisito di contribuzione è soddisfatto anche dalla [contribuzione](#) confluita nella gestione assicurativa **mediante riscatto, computo, trasferimento, ricongiunzione**, da quella **figurativa** per i periodi di **aspettativa non retribuita** di lavoratori chiamati a svolgere **funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali** e da quella accreditata per **integrazione salariale**.

Sono **esclusi** invece dalla verifica dei requisiti contributivi i periodi di contribuzione figurativa per **malattia**, interruzione del lavoro per **maternità, servizio militare, disoccupazione**, le eventuali **maggiorazioni dell'anzianità contributiva**.

Decorrenza dell'autorizzazione e aliquota contributiva

L'autorizzazione **decorre dal primo sabato successivo alla domanda** e comporta il versamento di contributi settimanali, ciascuno dei quali copre il periodo compreso fra domenica e sabato. Nel caso in cui la domanda venga presentata di sabato, l'autorizzazione avrà decorrenza dal sabato successivo.

La misura del contributo volontario va determinata applicando l'aliquota di finanziamento IVS, pari al **33%** al valore medio settimanale della retribuzione imponibile percepita dall'assicurato **nelle ultime cinquantadue settimane** di contribuzione effettiva antecedente la domanda di autorizzazione, nel rispetto del minimale.

Nell'individuazione del periodo contributivo di riferimento sono considerati anche l'eventuale periodo di indennità sostitutiva del preavviso e le somme percepite a titolo di mensilità aggiuntive e, ovviamente, l'indennità sostitutiva del preavviso.

Quando si versano i contributi volontari

I contributi volontari sono versati per trimestri solari, entro la data del:

- **30 giugno**, per il primo trimestre (gennaio-marzo);
- **30 settembre**, per il secondo trimestre (aprile-giugno);
- **31 dicembre**, per il terzo trimestre (luglio-settembre);
- **31 marzo** dell'anno successivo, per il quarto trimestre (ottobre-dicembre).

Beneficiari di RdC, incentivi per l'assunzione

E' di ieri 11 luglio il [messaggio n. 2766](#) con cui l'Inps fornisce chiarimenti in ordine agli **incentivi previsti per l'assunzione di beneficiari del reddito di cittadinanza**, introdotti dalla legge di Bilancio 2022.

Le agevolazioni: misura e condizioni per la fruizione

L'articolo 1, comma 74, lettera g), della legge citata, che ha modificato l'articolo 8 del D.L. 4/2019 convertito dalla L. 26/2019, ha infatti previsto, **per i datori di lavoro che assumono percettori di Rdc, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali** (ma non dei premi e contributi Inail) a carico proprio e del lavoratore, **fino al limite massimo di 780 euro**. L'esonero trova applicazione anche in favore delle assunzioni di soggetti beneficiari di RdC con **contratti part time e a tempo determinato**.

Per fruire degli incentivi il datore di lavoro deve:

- realizzare, con l'assunzione di percettori di RdC, **un incremento occupazionale** netto del numero di dipendenti assunti a tempo indeterminato secondo i criteri fissati dall'articolo 31, comma 1, lettera f), del D.lgs n. 150/2015 e riferiti esclusivamente ai lavoratori a tempo indeterminato;
- rispettare **gli altri principi generali per la fruizione degli incentivi** di cui all'articolo 31 del D.lgs n. 150/2015;
- essere **in regola con gli obblighi contributivi** e assicurare il rispetto degli obblighi di legge e contrattuali;
- essere **in regola con gli eventuali obblighi di assunzione** degli invalidi, fatta salva l'ipotesi di assunzione di beneficiario di Rdc iscritto alle liste del collocamento obbligatorio.

Le agevolazioni: modalità pratiche

Le **agenzie per il lavoro** possono svolgere attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro anche per i beneficiari di Rdc; **per ogni soggetto assunto** a seguito dell'attività di intermediazione, effettuata mediante l'utilizzo delle piattaforme di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 4/2019, e se di tale evenienza sia dato rilievo **nell'istanza di riconoscimento del beneficio** presentata dal datore di lavoro, **l'ammontare dell'agevolazione riconoscibile al datore di lavoro è decurtata del 20%**, che verrà riconosciuto quindi all'agenzia per il lavoro.

L'Istituto comunica altresì la **modifica del modulo telematico** per il riconoscimento dell'esonero, denominato **"SRDC - Sgravio Reddito di Cittadinanza – art. 8 del d.l. n. 4/2019"** presente nella **sezione "Portale delle Agevolazioni"**.

L'importo dell'incentivo riconosciuto dalle procedure telematiche rappresenta, quindi, l'ammontare massimo dell'agevolazione che potrà essere fruita nelle denunce contributive.

Lo sgravio è riconosciuto in base **alla minore somma tra il beneficio mensile del Rdc spettante** al nucleo familiare, il **tetto mensile di 780 euro** e i **contributi a carico del datore di lavoro e del lavoratore**.

Ne deriva che, **in caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time**, il datore di lavoro è tenuto a **riparametrare l'incentivo** in base ai contributi effettivamente dovuti.

La fruizione del beneficio avviene mediante **conguaglio** nelle denunce contributive.

In caso di **assunzione effettuata a seguito di attività di intermediazione**, i datori di lavoro devono valorizzare **dal mese di agosto 2022**, all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:

- nell'elemento <CodiceCausale> va inserito il valore "RDCM", avente il significato di "Incentivo reddito di cittadinanza art.8 del decreto legge 28 gennaio 2019 commi 1 1-bis e 1-ter mediazione";
- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> indicare il valore "N";
- nell'elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l'AnnoMese di riferimento del conguaglio;
- nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l'importo conguagliato, relativo alla specifica competenza. **La valorizzazione di tale elemento con riferimento ai mesi pregressi** (da gennaio 2022 e fino al mese precedente l'esposizione del corrente), **può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens** di competenza dei mesi **di luglio, agosto e settembre 2022**.

I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio e **che hanno sospeso o cessato l'attività** e vogliono fruire dell'esonero spettante **devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni** (Uniemens/Vig).

I datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica che intendano fruire del beneficio autorizzato **devono utilizzare**, anche per i lavoratori con contratti a tempo parziale e a tempo determinato assunti a decorrere dal 1° gennaio 2022, i Codici Recupero "R-Incentivo reddito di cittadinanza art.8 del decreto legge 28 gennaio 2019" e "S Incentivo reddito di cittadinanza art.8 del decreto legge 28 gennaio 2019 ridotto".

Invece, ai fini della decurtazione del 20% spettante all'Agenzia per il lavoro, a partire dal mese di agosto, per esporre il beneficio spettante va compilato l'elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate:

- nell'elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l'anno di riferimento del beneficio;
- nell'elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese di riferimento del beneficio;
- nell'elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore "34", avente il significato di "Incentivo reddito di cittadinanza art.8 del decreto legge 28 gennaio 2019 commi 1 1- bis e 1-ter mediazione";
- nell'elemento <Importo> dovrà essere indicato il valore del contributo oggetto del beneficio per il datore di lavoro.

I datori di lavoro agricoli autorizzati a fruire del beneficio in caso di assunzione effettuata a seguito di attività di intermediazione svolta da parte di un'agenzia per il lavoro, nelle denunce Posagri del mese di riferimento delle competenze per i lavoratori ai quali spetta l'incentivo valorizzeranno in <DenunciaAgriIndividuale>, nell'elemento <DatiAgriRetribuzione> oltre ai consueti dati occupazionali e retributivi utili per la tariffazione, gli elementi di seguito specificati:

- in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> il codice “Y”;
- in <AgevolazioneAgr>/<CodAgio> il codice Agevolazione “CM”, che assume il significato di “Incentivo reddito di cittadinanza art.8 del decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4 commi 1, 1-bis e 1-ter mediazione”;
- in <Retribuzione> l’importo dell’agevolazione autorizzata relativa al mese di riferimento.

Per il recupero dell’incentivo **dal mese di gennaio 2022 al mese di marzo 2022**, i datori di lavoro ammessi al beneficio dovranno trasmettere un flusso di variazione relativo al mese di riferimento omettendo i consueti dati occupazionali e retributivi utili per la tariffazione, valorizzando nell’elemento <DatiAgrRetribuzione> gli elementi di seguito specificati:

- in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> il codice “Y”;
- in <AgevolazioneAgr>/<CodAgio> il codice “CN”, che assume il significato di “Recupero pregresso CM”;
- in <Retribuzione> l’importo dell’agevolazione autorizzata relativa al mese di riferimento.

La valorizzazione di tali periodi pregressi è effettuata esclusivamente nei flussi trasmessi entro i termini previsti per il secondo trimestre 2022 (31 agosto 2022).

Per il **recupero dell’incentivo dal mese di aprile 2022** fino al mese precedente all’esposizione del corrente, può essere rinviato il flusso completo che annulla e sostituisce quello precedentemente inviato.

Per gli **operai a tempo determinato e per quelli part time**, l’importo da valorizzare in <Retribuzione> va **riparametrato in base alle giornate effettivamente prestate nel mese di riferimento**.

Infine, lo sgravio è riconosciuto in misura pari al minore valore tra l’importo indicato autorizzato, l’elemento <Retribuzione> per il tipo retribuzione “Y” e lo sgravio calcolato dall’Istituto. Se l’incentivo mensile calcolato è superiore, è riconosciuto lo sgravio indicato nel tipo retribuzione “Y”, fermo restando il limite massimo autorizzato.

Tirocinio extracurricolare fraudolento: quando e come si applica la sanzione

L’Ispettorato nazionale del lavoro torna sui tirocini extracurricolari, oggetto di riforma ad opera della legge di Bilancio 2022. Stavolta l’attenzione dell’INL, con la [nota prot. n. 1451 dell’11 luglio 2022](#), si concentra sul **nuovo regime sanzionatorio** (art. 1, comma 723 della legge di Bilancio 2022) applicabile in caso di **ricorso fraudolento al tirocinio**. L’Ispettorato scioglie alcuni dubbi sollevati in merito.

▮ Ricorso fraudolento al tirocinio: prime indicazioni INL

Con la nota prot. n. 530 del 23 marzo 2022, con la quale l’Ispettorato aveva fornito le prime indicazioni sulle nuove disposizioni in materia di tirocini di cui all’art. 1, commi da 721 a 726, della legge di Bilancio 2022 (L. n. 234/2021), era stata evidenziata l’immediata operatività dei precetti di cui al comma 723.

La disposizione prevede che “il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente. Se il tirocinio è svolto in modo fraudolento, eludendo le prescrizioni di cui al periodo precedente, il **sogetto ospitante è punito con la pena dell'ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio**, ferma restando la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale”.

In quell'occasione l'Ispettorato aveva avuto modo di ricordare ai propri ispettori, ai fini della verifica della condotta fraudolenta del datore di lavoro che impiega il tirocinante alla stregua di un effettivo rapporto di lavoro o in sostituzione di lavoratore dipendente, di fare riferimento alle normative regionali attualmente in vigore, nonché alle istruzioni operative fornite con la circolare n. 8/2018.

L'ammenda di 50 euro da applicare per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio a carico del soggetto ospitante, aveva rilevato infine l'INL, trattandosi di [sanzione](#) penale, punita con pena pecuniaria, è soggetta alla prescrizione obbligatoria ex art. 20 L. n. 758/1994, volta a far cessare il rapporto in essere sorto in violazione dei principi di legge.

| Sanzioni per i tirocini extracurricolari fraudolenti: questioni controverse

A distanza di qualche mese dal quel pronunciamento, l'INL, acquisito il parere dell'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (nota prot. n. 6272 dell'8 luglio 2022), torna sull'argomento per rispondere a quesiti posti sulle seguenti questioni controverse:

- 1) quale regime sanzionatorio applicare ai tirocini extracurricolari fraudolenti iniziati prima e proseguiti dopo l'entrata in vigore della legge di Bilancio 2022;
- 2) come calcolare correttamente la sanzione penale;
- 3) come rilevare la natura fraudolenta del tirocinio;
- 4) come gestire eventuali recuperi contributivi derivanti da tirocini svolti in modo “fraudolento”.

| Tirocini fraudolenti proseguiti nel 2022: quale sanzione

La prima questione affrontata riguarda il regime sanzionatorio applicabile ai rapporti “a cavallo” dell'entrata in vigore della L. n. 234/2021.

A tal proposito l'INL chiarisce che l'illecito in parola è di natura permanente e in quanto tale anche **ai tirocini extracurricolari proseguiti e/o conclusi dopo il 1° gennaio 2022 è applicabile il trattamento sanzionatorio** previsto dal comma 723, se il tirocinio è svolto in modo fraudolento.

A tale conclusione si giunge forti dei dettami della circolare n. 3/2019, in verità resi con riferimento al reato di somministrazione fraudolenta.

Tirocini fraudolenti proseguiti nel 2022: come si calcola la sanzione

Ma come si calcola la sanzione prevista dalla legge di Bilancio 2022 (ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio) sui tirocini fraudolenti proseguiti nel 2022?

L'INL chiarisce che trattandosi di sanzione penale, il reato è configurabile solo a decorrere **dal 1° gennaio 2022** e la **sanzione si rapporta alle sole giornate che decorrono da tale data**.

Natura fraudolenta del tirocinio e rapporto di lavoro

La contestazione della natura fraudolenta del tirocinio si fonda sulla prova che il rapporto di tirocinio si è svolto come un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato.

La fraudolenza, chiarisce l'INL, consiste nella circostanza che il datore di lavoro si avvale di lavoratori nella veste di tirocinanti.

In tal caso, solo **su domanda tirocinante**, è possibile riconoscere la **sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato** a partire dalla pronuncia giudiziale. Sul punto l'INL richiama la citata nota prot. n. 530 del 2022 evidenziando che la riqualificazione del rapporto di lavoro in termini di subordinazione investe il rapporto di tirocinio nella sua unitarietà, ossia fin dall'instaurazione, anche se avvenuta in data antecedente al 1° gennaio 2022, con le conseguenti sanzioni amministrative applicabili di norma (omessa comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro e omessa consegna della dichiarazione di assunzione).

Diversamente invece deve dirsi per i rapporti previdenziali e per i **recuperi contributivi**. Il rapporto previdenziale tra datore di lavoro e INPS trova infatti il suo fondamento nella legge e presuppone esclusivamente l'instaurazione di fatto di un rapporto di lavoro. Inoltre, il conseguente recupero contributivo non può ritenersi condizionato dalla scelta del lavoratore di adire l'A.G. per ottenere il riconoscimento del rapporto di lavoro in capo al soggetto ospitante.

Uniemens-CIG, nuovi servizi Inps

Con il [messaggio 8 luglio 2022, n. 2743](#), l'Istituto comunica di aver reso disponibili nel proprio sito istituzionale i nuovi servizi per l'acquisizione o l'eliminazione dei [flussi Uniemens-CIG](#).

Facendo seguito alla circolare 14 aprile 2021, n. 62, con la quale sono state illustrate le novità introdotte dall'art. 8, comma 5, decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, relativamente alle modalità di trasmissione dei dati necessari per la **liquidazione diretta** delle **integrazioni salariali** erogate dall'INPS, oggetto di successiva e temporanea proroga di coesistenza dei due sistemi di comunicazione resa nota con i messaggi n. 3556/2021 e n. 1320/2022 (fino al 30 aprile 2022), con le nuove indicazioni amministrative viene reso noto il rilascio dei due predetti servizi.

In particolare, il servizio per l'acquisizione dell'**Uniemens-CIG**, utile alla trasmissione dei flussi di paga-

mento, è disponibile alla sezione Servizi per le Aziende ed i Consulenti dove è esposto con la nomenclatura “**Acquisizione Uniemens-Cig**”.

Dal medesimo portale, sarà – altresì – possibile utilizzare l’applicativo “**Eliminazione Uniemens-CIG**” che consente di eliminare i flussi precedentemente trasmessi mediante un sistema di ricerca avente, tra i dati di *input*, il codice fiscale del lavoratore, il periodo di competenza e l’inquadramento del lavoratore.

Giornalisti autonomi alla cassa per i contributi minimi 2022

Entro il 31 luglio 2022 i giornalisti autonomi sono tenuti a versare all'INPGI i contributi minimi (soggettivo, integrativo e maternità) per l'anno 2022. A ricordarlo è l'Istituto con la [circolare n. 7 del 1° luglio 2022](#). Chi è tenuto al versamento? Con quali importi e modalità?

Contributi minimi alla Gestione Separata INPGI: chi è obbligato al versamento

L'INPGI, facendo seguito alle istruzioni fornite con la circolare INPGI n. 3 del 3 febbraio 2022, fa presente che sono tenuti al [pagamento dei contributi minimi](#) (soggettivo, integrativo e maternità) tutti i giornalisti iscritti alla Gestione separata che, nel corso dell'anno 2022, abbiano svolto o svolgano **attività giornalistica in forma autonoma**.

Si tratta in particolare dei giornalisti che svolgono attività libero-professionale, come attività “occasionale”, come partecipazione in società semplici o in associazioni tra professionisti, mediante cessione di diritto d'autore.

Contributi minimi alla Gestione Separata INPGI: importi 2022

Il **contributo soggettivo** a carico dei giornalisti autonomi è confermato – per l'anno 2022 - nella misura del **12% del reddito netto imponibile** (elevato al **14%** per le quote di reddito professionale netto eccedenti i 24.000 euro). Il **contributo integrativo** è pari al **4% del reddito lordo**, con diritto di rivalsa verso il committente.

Il **contributo di maternità è pari a 40,39 euro** in base a quanto stabilito con delibera n. 3 del 1° febbraio 2022 del Comitato Amministratore della Gestione separata, in via di approvazione ministeriale. In attesa del via libera dei ministeri vigilanti, il valore è applicato in via provvisoria e salvo conguaglio.

L'INPGI fa presente che:

- per i giornalisti con meno di 5 anni di anzianità professionale (art. 3 del vigente Regolamento della Gestione separata INPGI) il contributo minimo è ridotto al 50%. Dovendosi valutare l'anzianità alla data del 31 luglio 2022 e prendendo a riferimento la data di iscrizione all'Albo professionale (elenco professionisti, registro praticanti e/o elenco pubblicisti), per il 2022 il contributo minimo in misura ridotta potrà pertanto essere versato dagli iscritti all'Ordine dei giornalisti successivamente al 31 luglio 2017;

- per i giornalisti titolari di trattamento pensionistico diretto (art. 18, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (convertito in legge n. 111/2011)) alla data del 31 luglio 2022 il contributo soggettivo minimo dovuto è pari al 50% di quello ordinario.

Attenzione. L'**INPGI** espressamente esclude dai trattamenti pensionistici che danno diritto alla riduzione del contributo minimo quelli a favore dei superstiti (pensioni di reversibilità e/o indiretta) e gli assegni previsti a favore dei ciechi e degli invalidi civili, per i quali pertanto sarà dovuta la contribuzione piena.

Di seguito gli importi della contribuzione minima a carico dei giornalisti che svolgono attività autonoma giornalistica nel 2022.

TIPO CONTRIBUTO	Contributo minimo ordinario	Contributo minimo ridotto	Contributo minimo ridotto
		(per i giornalisti con meno di 5 anni di anzianità professionale)	(per i giornalisti titolari di trattamento pensionistico diretto)
Reddito minimo di riferimento	2.184,39	1.092,20	2.184,39
Contributo Soggettivo (12%)	262,13	131,06	131,06
Contributo Integrativo (4%)	87,38	43,69	87,38
Contributo di maternità	40,39	40,39	40,39
Totale contributo minimo 2022	389,9	215,14	258,83

Contributi minimi alla Gestione Separata INPGI: come si pagano

I contributi minimi alla **Gestione Separata INPGI** vanno versati di regola con il **Modello F24/Accise**. Nel Modello F24 va indicato, quale contribuente, il giornalista iscritto alla Gestione separata, con i relativi dati anagrafici e codice fiscale. Non è ammesso il versamento da parte di soggetti diversi.

I **codici** da utilizzare sono i seguenti:

Ente = P

Provincia = (lasciare vuoto)

Codice tributo = G001

Codice identificativo = 22222

Mese = 01

Anno di riferimento = 2022.

In caso di impossibilità a utilizzare il Modello F24, il versamento può essere effettuato mediante bonifico bancario, sul conto intestato all'INPGI, presso il Banco BPM, al seguente IBAN: IT 60 D 05034 11701 000000002907, inserendo obbligatoriamente nella causale "AC 2022 seguito dal numero di posizione INPGI A-NNNNN (lettera A seguita da 5 cifre) o dal proprio codice fiscale".

Contributi minimi alla Gestione Separata INPGI: chi non è tenuto

Non sono tenuti al versamento del contributo minimo i giornalisti che nel 2022 svolgono attività giornalistica esclusivamente nell'ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa in quanto per tali soggetti gli obblighi contributivi sono interamente a carico del committente. Il giornalista è tenuto però a comunicare all'INPGI le modalità con cui svolge la professione (modulo: <http://www.inpgi.it/?q=node/692>).

Non sono inoltre soggetti all'adempimento in parola i giornalisti iscritti alla Gestione separata che, alla data del 31 luglio 2022, non abbiano svolto attività giornalistica autonoma e che entro la fine dell'anno 2022 presumono di non svolgere alcuna attività giornalistica. L'esenzione dal versamento del contributo minimo è subordinata alla previa comunicazione scritta di cessata attività (modulo: <http://www.inpgi.it/?q=node/473>).

Tali lavoratori se interessati ad ottenere la copertura contributiva nell'anno 2022 possono eseguire ugualmente il versamento dei contributi minimi. Coloro che non rispetteranno la data di scadenza del 31 luglio 2022, chiarisce l'INPGI, in fase di invio di comunicazione reddituale per l'anno 2022 (da effettuarsi in via telematica entro il 30 settembre 2023), "in alternativa alla sospensione annuale, potranno scegliere di versare comunque il contributo minimo e procedere al pagamento dello stesso entro i termini previsti per la contribuzione a saldo, con le relative maggiorazioni".

Lavoratori autonomi dello spettacolo, come si determina il contributo di disoccupazione?

Arrivano dall'Inps, con il [messaggio di ieri 5 luglio, n. 2694](#), chiarimenti in ordine al **finanziamento dell'indennità di disoccupazione** per i **lavoratori autonomi dello spettacolo** (ALAS).

La normativa di riferimento

L'indennità per disoccupazione per i [lavoratori autonomi dello spettacolo](#) è riconosciuta dall'art. 66 del D.L. n. 73/2021, convertito in L. n. 106/2021, **a decorrere dal 1° gennaio 2022**, alle seguenti condizioni:

- **non avere in corso rapporti di lavoro** autonomo o subordinato;
- **non essere titolari di trattamento pensionistico** diretto a carico di gestioni previdenziali obbligatorie;
- **non essere beneficiari di reddito di cittadinanza**;

- **aver maturato** dal 1° gennaio dell'anno solare precedente la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro autonomo, fino alla presentazione della domanda di indennità, **almeno quindici giornate di contribuzione** al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
- **avere un reddito** relativo all'anno solare precedente alla presentazione della domanda **non superiore a 35.000 euro**.

La domanda è presentata dal lavoratore all'INPS in via telematica entro sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro autonomo.

L'indennità

L'indennità, rapportata al **reddito imponibile ai fini previdenziali** risultante dai contributi versati al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo relativo all'anno in cui si è concluso l'ultimo rapporto di lavoro autonomo e all'anno solare precedente, **è pari al 75%** dello stesso reddito **se il reddito mensile sia pari o inferiore nel 2021 a 1.227,55 euro**; in caso contrario, l'indennità è **incrementata del 25%** della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo, fermo restando comunque il **massimale mensile di 1.335,40 euro**, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice Istat.

L'indennità è corrisposta con **cadenza mensile** per la **metà delle giornate di contribuzione versata** o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, per un **massimo di sei mesi**.

Come si determinano e come si versano i contributi

Il **contributo dell'indennità di disoccupazione ALAS** è pari all'**1,06%** dell'**imponibile** contributivo, mentre quello per l'**assicurazione di malattia**, pari per il **2021 all'1,28%**, è calcolato ora nella misura piena del **2,22%**.

I datori di lavoro/committenti, quindi, devono **versare la contribuzione ALAS** con il codice "**M219**" per i mesi **da gennaio ad aprile 2022** con le denunce di competenza dei mesi di **maggio, di giugno e di luglio 2022** e, per i medesimi periodi, il **differenziale di contribuzione di malattia** dello **0,94%**, valorizzando nel flusso Uniemens, all'interno di <DenunciaIndividuale> <DatiRetributivi> <AltreADebito> <CausaleADebito> il **codice di nuova istituzione "M220"**, che assume il significato di "Versamento differenziale di contribuzione di malattia"; nell'elemento <AltroImponibile> va indicato invece l'imponibile soggetto a contribuzione e nell'elemento <ImportoADebito> la differenza dello 0,94% dell'imponibile **entro il limite del massimale giornaliero pari, per il 2022, a 100,00 euro**.

Il versamento di tale contribuzione può essere effettuato **con le denunce di competenza dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022**.

Per i lavoratori esercenti **attività musicali** e per i **committenti che sono pubbliche amministrazioni**, la contribuzione da versare è identificata con il **codice "M219"**, per i periodi da gennaio a maggio 2022, ed è calcolata applicando l'aliquota del **2%**.

Agenzie di viaggio, la Commissione UE autorizza l'esonero contributivo

Ai sensi dell'articolo 4, comma 2-ter, decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni,

dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è stato previsto l'esonero dal versamento dei **contributi previdenziali**, in favore dei datori di lavoro privati operanti nel settore delle **agenzie di viaggio** e dei tour operator.

Con avviso 5 luglio 2022, il Ministero del Turismo ha reso noto che la Commissione Europea, in data 22 giugno 2022, ha adottato la decisione C (2022) 4384 Final, ritenendo che la misura di cui all'art. 4, commi 2-ter-2-septies del predetto decreto legge è compatibile con il funzionamento del mercato interno ai sensi dell'art. 107(3)(b) del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

L'**esonero contributivo** decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (29 marzo 2022) e potrà essere fruito entro il 31 dicembre 2022.

L'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del **datore di lavoro** (ad esclusione dei premi e contributi dovuti all'**INAIL**) potrà essere riconosciuto fino ad un massimo di cinque mesi anche non continuativi, per il periodo di competenza aprile-agosto 2022.

L'**agevolazione** - riparametrata e applicata su base mensile – è cumulabile con ulteriori esoneri o riduzioni delle **aliquote di finanziamento** previsti dalla normativa vigente, entro i limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

L'Istituto Previdenziale ha già comunicato l'attribuzione del codice autorizzativo "**2J**" che, dal mese di giugno 2022, assume il significato di "*Azienda autorizzata all'esonero di cui al DL 4/22 art. 4 comma 2-ter*".

La misura sarà rivolta a tutti i datori di lavoro caratterizzati dai codici **ATECO** appartenenti alla divisione 79.

Tuttavia, si resta in attesa di successive comunicazioni da parte dell'Inps contenenti le istruzioni per l'effettiva fruizione dell'esonero nonché l'indicazione dei requisiti legittimanti e le modalità di compilazione delle **dichiarazioni contributive**.

Ammortizzatori sociali: come versare la contribuzione all'INPS

Arriva il vademecum dell'INPS per il versamento della **contribuzione dovuta dai datori di lavoro** a seguito delle novità in materia di **ammortizzatori sociali** introdotte, a decorrere dal 1° gennaio 2022, dalla legge di Bilancio 2022. La corposa [circolare n. 76 del 30 giugno 2022](#) giunge a quasi metà anno e a distanza di circa sei mesi dall'entrata in vigore della riforma dei Titoli I e II del D.Lgs 14 settembre 2015, n. 148 ad opera della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Riportiamo di seguito le principali indicazioni fornite dall'Istituto alle quali i datori di lavoro dovranno attenersi anche per regolarizzare i periodi precedenti evidenziando che l'INPS ha annunciato l'arrivo di nuove circolari, in particolare, sul contratto di espansione e sulle riduzioni contributive riconosciute, a

fare data dal 1° gennaio 2025, a favore dei datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno 24 mesi successivi al termine dell'ultimo periodo di fruizione del trattamento.

Contribuzione per apprendistato e lavoratori a domicilio

La **riforma degli ammortizzatori sociali 2022**, in ottica universalistica, include, dal 1° gennaio 2022, tra i destinatari delle prestazioni di integrazione salariale (Cassa integrazione ordinaria - CIGO e straordinaria - CIGS, Fondo di integrazione salariale - FIS e Fondi di solidarietà bilaterali) anche i **lavoratori con contratto di apprendistato** di qualsiasi tipologia (quindi, non soltanto quello professionalizzante) e i lavoratori a domicilio.

Per gli apprendisti professionalizzanti, inoltre, sempre dal 1° gennaio 2022, l'accesso alle integrazioni salariali straordinarie non è limitata più alla sola causale di intervento per crisi aziendale, né è più prevista la limitazione per cui se il datore di lavoro era destinatario dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale, la copertura per gli apprendisti professionalizzanti riguardava soltanto la cassa integrazione ordinaria.

Pertanto tutti i datori di lavoro, in base all'inquadramento assegnato dall'Istituto alla matricola aziendale, sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale di cui al Titolo I e/o al Titolo II del D.lgs n.148/2015, di cui sono destinatari i lavoratori assunti con contratto di apprendistato, di qualsiasi tipologia nonché i lavoratori a domicilio.

L'obbligo contributivo sussiste dal 1° gennaio 2022 sia per i lavoratori assunti a decorrere da tale data sia per quelli assunti prima, ma in forza al 1° gennaio 2022.

I dirigenti continuano invece ad essere esclusi dal campo di applicazione della Cassa integrazione ordinaria (CIGO) e straordinaria (CIGS). Possono però essere destinatari delle prestazioni dei Fondi di solidarietà, con i connessi obblighi contributivi, se è espressamente previsto dai decreti interministeriali istitutivi degli stessi.

Con riferimento all'apprendista mantenuto in servizio al termine del periodo di apprendistato, considerato che i benefici contributivi sono conservati per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, l'INPS chiarisce che, a decorrere dai periodi di paga da gennaio 2022, cambia la misura della contribuzione dovuta. Più nel dettaglio per i lavoratori apprendisti di primo e terzo livello assunti precedentemente al 1° gennaio 2022 e mantenuti in servizio in vigenza delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022 il datore di lavoro è tenuto al versamento anche della contribuzione di finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale.

Per gli apprendisti assunti a decorrere dal mese di gennaio 2022 e mantenuti in servizio, invece, la contribuzione per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato è la stessa prevista nel corso del periodo di apprendistato.

Inoltre, per tutti gli apprendisti professionalizzanti e non, mantenuti in servizio e alle dipendenze di un

datore di lavoro destinatario dei trattamenti ordinari di integrazione salariale (CIGO) o in forza a un datore di lavoro rientrante nel campo di applicazione del Fondo di integrazione salariale (FIS), il datore di lavoro è tenuto al versamento della contribuzione CIGS in caso di raggiungimento, ove previsto, del requisito dimensionale.

L'INPS ha reso noto che la procedura di calcolo della contribuzione dovuta è stata adeguata a decorrere dal periodo di paga giugno 2022 e, pertanto, i datori di lavoro non dovranno effettuare alcuna regolarizzazione per i periodi precedenti.

N.B. Per gli obblighi contributivi relativi agli apprendisti a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci l'INPS rinvia alla circolare n. 2/2022 e al messaggio n. 2225/2022.

| Cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO)

Resta invariata la **misura contribuzione ordinaria** dovuta nella misura di:

1. 1,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali che occupano fino a 50 dipendenti;
2. 2,00% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali che occupano oltre 50 dipendenti;
3. 4,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato edile;
4. 3,30% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato lapidei;
5. 1,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese dell'industria e artigianato edile e lapidei che occupano fino a 50 dipendenti;
6. 2,00% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese dell'industria e artigianato edile e lapidei che occupano oltre 50 dipendenti.

Attenzione. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il datore di lavoro è tenuto al versamento della contribuzione di finanziamento della cassa integrazione ordinaria per i giornalisti professionisti, i pubblicitari, i praticanti, dipendenti da datori di lavoro che rientrano nell'ambito di applicazione della CIGO (articolo 10 del D.lgs n. 148/2015) e ai quali non si applicano le disposizioni particolari per le imprese dell'editoria (articolo 25-bis del D.lgs n. 148/2015).

| Cassa integrazione salariale straordinaria (CIGS)

La legge di Bilancio 2022 ha esteso il campo di applicazione della [Cassa integrazione salariale straordinaria](#). La CIGS è, dal 1° gennaio 2022, applicabile oltre che ai datori di lavoro del settore industriale che nel semestre di riferimento hanno occupato mediamente più di 15 dipendenti, anche ai datori di lavoro con lo stesso requisito dimensionale e che, non aderendo ai Fondi di solidarietà bilaterali, sono destinatari delle tutele del Fondo di integrazione salariale (FIS).

Inoltre, sempre dal 1° gennaio 2022, rientrano nel campo di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie anche i datori di lavoro titolari di farmacie (C.S.C. 7.02.05, anche se a capitale interamente pubblico) che abbiano occupato mediamente oltre 15 dipendenti nel semestre di riferimento e che, non essendo destinatari dei trattamenti ordinari di integrazione salariale, né delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà, sono soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale.

Restano destinatarie delle integrazioni salariali, per le causali di cui all'articolo 21, comma 1, del D.lgs n. 148/2015 e a prescindere dal numero dei dipendenti, le imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, le imprese del sistema aeroportuale e i partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali se iscritti nel registro di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.

L'INPS rinvia ad una circolare di prossima pubblicazione le istruzioni sugli obblighi contributivi per la CIGS dei giornalisti.

I datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie sono tenuti al versamento della relativa contribuzione di finanziamento nella misura pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di cui lo 0,60% a carico dell'impresa o del partito politico e lo 0,30% a carico del lavoratore.

Per il solo anno 2022 l'aliquota contributiva ordinaria di finanziamento della CIGS è ridotta dello 0,63% per i datori di lavoro che abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti ed è quindi pari allo 0,27% (di cui lo 0,18% a carico del datore di lavoro e lo 0,09% a carico del lavoratore) dell'imponibile contributivo.

Per i datori di lavoro con un numero di dipendenti inferiore a 15, destinatari delle integrazioni salariali straordinarie (imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aeroportuale, e i partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali), l'aliquota resta pertanto pari allo 0,90% (di cui lo 0,60% a carico del datore di lavoro e lo 0,30 a carico del lavoratore) dell'imponibile contributivo.

N.B. Se il datore di lavoro, nel semestre di riferimento, presenta una media occupazionale inferiore al limite dimensionale su indicato, la riduzione contributiva non si applica per i mesi di paga nei quali si siano registrati diversi limiti dimensionali.

Fondi di solidarietà bilaterali

Dal 1° gennaio 2022 l'istituzione dei **Fondi di solidarietà** è obbligatoria per tutti i datori di lavoro esclusi dall'ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e che occupano almeno un dipendente .

Pertanto i datori di lavoro destinatari delle tutele dei Fondi di solidarietà, che occupano almeno un dipendente, sono tenuti al versamento del contributo ordinario al relativo Fondo di solidarietà (bilaterale, bilaterale alternativo, territoriale intersettoriale delle Province autonome di Trento e di Bolzano-Alto

Adige). Ai medesimi datori di lavoro non si applica invece la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale, né il relativo obbligo contributivo.

I Fondi di solidarietà dovranno adeguarsi, entro il 31 dicembre 2022 e, in caso di mancato adeguamento, i datori di lavoro del relativo settore, a fare data dal 1° gennaio 2023, rientreranno nell'ambito di applicazione del Fondo di integrazione salariale, cui verranno trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai medesimi datori di lavoro.

Tra i Fondi di solidarietà che dovranno adeguarsi entro il 31 dicembre 2022 al nuovo requisito dimensionale si annovera il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali.

Fondo di Integrazione Salariale (FIS)

Dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina del FIS, che mantiene la propria funzione "residuale", i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente e che non sono destinatari dei trattamenti ordinari di integrazione salariale (CIGO), né delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali, bilaterali alternativi e territoriali intersettoriali delle Province autonome di Trento e Bolzano-Alto Adige.

Per tali datori di lavoro l'INPS chiarisce che continua a trovare applicazione la [disciplina del FIS](#) e il conseguente **obbligo contributivo**, a prescindere dal requisito dimensionale di più di 15 dipendenti nel semestre di riferimento, il cui raggiungimento fa sorgere, contestualmente, l'obbligo di versamento del contributo di finanziamento della CIGS.

Inoltre, dal 1° gennaio 2022, sono assoggettati alla disciplina del FIS e sono tenuti ad assolvere i relativi obblighi di natura contributiva:

- a prescindere dal requisito dimensionale, anche le imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché le imprese del sistema aeroportuale, e i partiti e movimenti politici destinatari delle integrazioni salariali straordinarie;
- i datori di lavoro che operano nei settori coperti dai Fondi di solidarietà, già costituiti al 31 dicembre 2021 e che occupano un numero di dipendenti inferiore a quello stabilito dai singoli decreti istitutivi (alla data di adeguamento di tali decreti istitutivi oppure dalla data in cui si realizza il raggiungimento dei requisiti minimi dimensionali dagli stessi previsti, i datori di lavoro rientrano nell'ambito di applicazione del rispettivo Fondo di solidarietà bilaterale e non sono più soggetti alla disciplina del FIS).

Sotto il profilo contributivo, dal 1° gennaio 2022, il [FIS](#) è finanziato da un contributo ordinario pari allo 0,50%, per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente fino a 5 dipendenti, e da un contributo pari allo 0,80% per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente più di 5 dipendenti.

Le suddette aliquote sono ripartite tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo.

Limitatamente all'anno 2022 (periodi di paga da gennaio 2022 a dicembre 2022), per tutti i datori di lavoro rientranti nell'ambito di applicazione del FIS la contribuzione è articolata come segue:

- per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente fino a 5 dipendenti è pari allo 0,15% dell'imponibile contributivo (aliquota ordinaria dello 0,50%, cui si sottrae la riduzione dello 0,35%);
- per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente da più di 5 a 15 dipendenti è pari allo 0,55% dell'imponibile contributivo (aliquota ordinaria dello 0,80%, cui si sottrae la riduzione dello 0,25%);
- per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente più di 15 dipendenti è pari allo 0,69% dell'imponibile contributivo (aliquota ordinaria dello 0,80%, cui si sottrae la riduzione dello 0,11%);
- per le imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica e le agenzie di viaggio e turismo, inclusi gli operatori turistici che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente più di 50 dipendenti è pari allo 0,24% dell'imponibile contributivo (aliquota ordinaria dello 0,80%, cui si sottrae la riduzione dello 0,56%).

La riduzione delle aliquote in argomento è ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo.

Contributo addizionale

Per le integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell'integrazione salariale, la **contribuzione addizionale è pari al 9%** della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, fino a 52 settimane fruite; al 12%, da 53 a 104 settimane fruite e pari al 15% oltre le 104 settimane fruite, nel quinquennio mobile. Tale misura è suscettibile di un incremento pari all'1%, a titolo di sanzione, in caso di mancato rispetto delle modalità di rotazione tra i lavoratori interessati nell'applicazione della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro.

Il contributo addizionale non è dovuto in specifici casi indicati con la circolare n. 24/2015 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ricordati dall'INPS nella circolare in commento.

Il contributo addizionale connesso alle prestazioni erogate dal FIS è previsto nella misura del 4% della retribuzione persa (articolo 29, comma 8, del D.Lgs n. 148/2015).

Cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA)

Dal 1° gennaio 2022, i trattamenti di [cassa integrazione salariale per gli operai agricoli \(CISOA\)](#) sono estesi ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita.

I trattamenti di CISOA richiesti devono riguardare periodi di sospensione dell'attività lavorativa diversi

da quelli di sospensione derivanti da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio, in relazione alle quali sono previste altre specifiche misure di sostegno.

Compilazione dei flussi UniEmens

Con il [messaggio n. 2637 del 1° luglio 2022](#) l'INPS ha corretto le istruzioni fornite con la circolare n. 76 del 30 giugno 2022 in merito alle modalità di compilazione dei flussi Uniemens con riferimento alla nuova contribuzione in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, FIS e Fondi di solidarietà. [Più nel dettaglio](#) sono cambiate le indicazioni contenute al paragrafo 11 "Istruzioni operative per la compilazione dei flussi Uniemens", in particolare nei punti 11.1, periodi correnti e 11.2 periodi pregressi da gennaio 2022 a maggio 2022.

DL aiuti: le novità di lavoro della conversione in legge

È calendarizzata per oggi lunedì 4 luglio la discussione in Aula, alla Camera dei deputati, sulla conversione in legge del cd. [DL aiuti ed energia](#).

Il disegno di legge di conversione in legge del [decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50](#), modificato in sede di esame delle Commissioni riunite V Bilancio e Tesoro e VI Finanze, si appresta ora ad essere esaminato dall'Aula della Camera ove il testo potrebbe subire altre modifiche.

In attesa di conoscere il testo finale del provvedimento, esaminiamo gli emendamenti approvati dalle Commissioni in materia di lavoro .

Si ricorda che il decreto-legge in via di conversione in legge reca misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina, tra cui anche le indennità una tantum di 200 euro a favore di lavoratori, pensionati, disoccupati e beneficiari del Reddito di Cittadinanza colpiti dalla crisi energetica ed economica. La disciplina di queste ultime, secondo il testo licenziato dalle Commissioni, non ha però subito modifiche sostanziali, ma solo alcune correzioni di forma.

Indennità per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale

Come annunciato dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, Andrea Orlando, nel corso del question time svoltosi alla Camera lo scorso 22 giugno, si prevede il riconoscimento, per l'anno 2022, di una [indennità una tantum pari a 550 euro](#) ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un **contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale** nell'anno 2021:

- che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a 7 settimane e non superiori a 20 settimane,
- e che, alla data della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente ovvero percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpi) o di un trattamento pensionistico.

L'indennità, esentasse, può essere riconosciuta solo una volta per lo stesso lavoratore ed è erogata dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2022.

Indennità per il personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro

Viene prevista, per l'anno 2022, un'indennità una tantum ai dipendenti dell'Ispettorato nazionale del lavoro come riconoscimento per l'impegno straordinario richiesto per il contrasto del lavoro sommerso, per la vigilanza sul rispetto della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e per l'attuazione delle misure previste nel PNRR .

Misure e criteri di erogazione saranno stabiliti con decreto del direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e nei limiti delle risorse stanziare.

Indennità per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa

Proroga di un anno per l'indennità concessa ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della Regione siciliana (articolo 1, comma 251-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145).

A tali lavoratori, che abbiano cessato di percepire la NASpl nel 2020 e che abbiano fatto richiesta per la concessione di una indennità pari al trattamento in mobilità in deroga nell'anno 2020, la stessa indennità può essere concessa in continuità fino al 31 dicembre 2022.

Reddito di cittadinanza e offerte di lavoro congrue

Viene modificato l'articolo 4, comma 9-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di [reddito di cittadinanza e di pensioni](#).

Più nel dettaglio, viene inserito il comma 9-ter che prevede che le offerte di lavoro congrue possano essere proposte ai beneficiari del reddito di cittadinanza direttamente dai datori di lavoro privati.

Il datore di lavoro privato è tenuto a comunicare al centro per l'impiego competente per territorio, anche ai fini della decadenza dal beneficio, l'eventuale mancata accettazione dell'offerta congrua.

Si rinvia ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della norma, la definizione delle modalità di comunicazione e di verifica della **mancata accettazione dell'offerta congrua**.

Sospensione contributiva nel settore dello sport

Il disegno di legge di conversione in legge del decreto Aiuti ed energia prevede la proroga, fino al 30 novembre 2022, dei termini di sospensione concessi dalla legge di Bilancio 2022 alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate, agli enti di promozione sportiva e alle associazioni e società

sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020.

La proroga della sospensione al 30 novembre 2022 interessa i termini di cui all'articolo 1, comma 923, lettere a), b), c) e d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, termini peraltro già prorogati fino al 31 luglio 2022 dall'articolo 7, comma 3-ter, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.

Si ricorda che tali termini sono relativi:

1. ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
2. agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;
3. ai versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto;
4. ai versamenti delle imposte sui redditi.

Sanzioni pecuniarie per inosservanza degli obblighi vaccinali COVID-19

Modificate le disposizioni di cui all'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

Si prevede che, in caso di [inosservanza di obblighi vaccinali](#) per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, la **sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro** possa essere applicata in uno dei seguenti casi:

1. soggetti che alla data 15 giugno 2022 (non più 1° febbraio 2022) non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
2. soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022, dopo avere ricevuto la prima dose del ciclo vaccinale primario bidose, alla data del 15 giugno 2022, non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario neanche oltre i termini previsti con circolare del Ministero della salute;
3. soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022, dopo aver concluso il ciclo vaccinale primario, alla data del 15 giugno 2022, non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario neanche oltre i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

Si prevede infine che l'avviso di addebito, con valore di titolo esecutivo, dell'Agenzia delle entrate-Riscossione possa essere notificato entro 270 giorni (non più 180 giorni) dall'accertamento dell'inosservanza dell'obbligo, in esito alle comunicazioni dell'Azienda sanitaria locale.

Ammortizzatori sociali 2022 in Uniemens: nuove istruzioni

Con il [messaggio n. 2637 del 1° luglio 2022](#) l'INPS rettifica le istruzioni fornite con la circolare n. 76 del 30 giugno 2022 in merito alle modalità di compilazione dei flussi Uniemens con riferimento alla [nuova contribuzione in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria](#), FIS e Fondi di solidarietà.

Più nel dettaglio, l'Istituto modifica le indicazioni contenute al paragrafo 11 "Istruzioni operative per la compilazione dei flussi Uniemens", in particolare i punti 11.1, periodi correnti e 11.2 periodi pregressi da gennaio 2022 a maggio 2022.

Vediamo come.

Periodi correnti (da luglio 2022)

L'INPS fa presente che la procedura di calcolo è adeguata a decorrere dal **periodo di competenza "LUGLIO 2022"**.

Da questo periodo di competenza e fino al 31 dicembre 2022, i codici di autorizzazione "0G", "0W" e "9E", assegnati solo sulle posizioni contributive contrassegnate dal C.A. "0J", assumono il seguente nuovo significato:

C.A. Descrizione

- 0G** Azienda con più di 5 dipendenti fino a 15 che opera su più posizioni tenuta al contributo FIS
- 0W** Azienda con più di 15 dipendenti che opera su più posizioni tenuta al contributo FIS
- 9E** Impresa commerciale (inclusa logistica), agenzia di viaggio e turismo, operatore turistico con più di 50 dipendenti che opera su più posizioni tenuta al contributo FIS

I datori di lavoro che operano con più posizioni contributive sul territorio nazionale e realizzano il requisito occupazionale computando i lavoratori denunciati su più matricole, sono tenuti, entro il mese successivo, a comunicarlo all'INPS per l'attribuzione del C.A. "3Y", che dal periodo di competenza luglio 2022 assume il nuovo significato di "Azienda che opera su più posizioni tenuta al versamento del contributo CIGS".

Sempre dalla decorrenza di luglio 2022, ai datori di lavoro che, in base alle novità della legge di Bilancio 2022, entrano nel campo di applicazione del Fondo di integrazione salariale, in sede di prima applicazione, è stato attribuito centralmente il C.A. "0J".

Tali aziende sono contraddistinte dai seguenti C.S.C./C.A. :

C.S.C. C.A.
7.07.10

Partiti politici

1.15.04 1.15.05

1.15.06 con "4P" Aziende trasporto aereo

7.07.05

7.02.05 Senza ca 7V Farmacie

Tutti i C.S.C.* Con C.A. (6L, 8V,6P, 0S, 1Z) in assenza di C.A. 6G o 2C. Fondi solidarietà

(*) Per l'anno 2022 in via transitoria, il C.A. "0J" è assegnato anche ai datori di lavoro appartenenti a settori nei quali i decreti istitutivi dei relativi Fondi di solidarietà prevedono una soglia dimensionale di accesso al fondo diversa da quella prevista dalla legge .

Dal periodo di competenza gennaio 2023, i codici di autorizzazione "0G", "0W" e "9E" saranno eliminati e sarà attribuito il C.A. "9N" con il nuovo significato di "Azienda che opera su più posizioni con forza aziendale più 5 dipendenti tenuta al contributo FIS". Le imprese costituite successivamente al mese di gennaio 2023, che opereranno con più posizioni contributive sul territorio nazionale e realizzeranno il requisito occupazionale computando i lavoratori denunciati su più matricole, dovranno darne comunicazione alle Strutture territoriali INPS di competenza per consentire l'attribuzione del C.A. "9N".

Il C.A. "9N" può essere assegnato solo sulle posizioni contributive contrassegnate dal C.A. "0J". Di seguito l'elenco dei C.S.C. contraddistinti dal C.A. "0J" rientranti nell'ambito di applicazione del FIS, integrativo dei C.S.C. dei partiti politici, delle farmacie e delle aziende di navigazione aerea.

Settore	C.S.C. C.A.
	1.XX.XX con 4A
	con 1D
	con 1E
Industria	con 1F
	1.15.05 con 2E
	1.15.06 con 2E
	1.18.08
	1.18.09
	1.21.01
Enti	2.XX.XX con 0V (o comunque non pubblica amministrazione)

**Credito, Assi-
curazioni,**

6.01.XX escluso se 3D o 3F

6.02.XX escluso se 2V

Tributi

6.03.01 con 1L (se non rientranti nel Regolamento del Fondo di solidarietà Tributi)

7.01.XX - 7.02.XX – 7.03.01 7.04.01- 7.05.01 – 7.05.02 –7.05.03 - 7.05.04 - 7.06.01 –
7.06.02 - 7.07.01 – 7.07.02 – 7.07.04 - 7.07.05 - 7.07.06 – 7.07.07**Terziario**

7.07.03 escluso se 9U

7.07.08 escluso se 9A

7.07.XX con 4A

7.07.09

| Periodi progressi (da gennaio 2022 a giugno 2022)

L'INPS illustra ai datori di lavoro come operare il recupero o effettuare il versamento della **contribuzione non versata** per le mensilità da gennaio 2022 a giugno 2022.

Si riportano di seguito le indicazioni da inserire nell'elemento <CodiceCausale>, rinviando, per un quadro completo, al messaggio n. 2637 del 1° luglio 2022 in commento.

| CIGO

Per il versamento del contributo **CIGO** per **lavoratori a domicilio**, apprendista di primo e terzo livello (non professionalizzante) e giornalista, i datori di lavoro dovranno inserire nell'elemento <CodiceCausale> il valore già in uso, "M026", avente il significato di "Versamento contributo ordinario CIGO anno 2022".

| CIGS

Per il recupero o del versamento del contributo **CIGS**, i datori di lavoro dovranno inserire nell'elemento <CodiceCausale>, per tutte le qualifiche interessate (operai, impiegati, lavoratori a domicilio, giornalisti, apprendisti e apprendisti trasformati), il valore:

- "L027", di nuova istituzione, avente il significato di "Recupero riduzione contributiva CIGS anno 2022";
- "L028", di nuova istituzione, avente il significato di "Recupero contributo CIGS anno 2022";
- "M027", di nuova istituzione, avente il significato di "Versamento contributivo CIGS ridotto anno 2022";
- "M032", già in uso, avente il significato di "Versamento contributo CIGS anno 2022".

FIS

Per il recupero o il versamento del contributo FIS, nell'elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore:

- "L029", di nuova istituzione, avente il significato di "Recupero quota contributiva FIS anno 2022 aliquota 0,45%";
- "L030", di nuova istituzione, avente il significato di "Recupero quota contributiva FIS anno 2022 aliquota 0,65%";
- "M029", di nuova istituzione, avente il significato di "Versamento contributo ridotto FIS anno 2022 aliquota 0,15%";
- "M030", di nuova istituzione, avente il significato di "Versamento contributo ridotto FIS anno 2022 aliquota 0,10%";
- "M031", di nuova istituzione, avente il significato di "Versamento contributo ridotto FIS anno 2022 aliquota 0,04%";
- "M037", di nuova istituzione, avente il significato di "Versamento contributo ridotto FIS anno 2022 aliquota 0,69%";
- "M033", di nuova istituzione, avente il significato di "Versamento contributo ridotto FIS anno 2022 aliquota 0,24%";
- "M034", di nuova istituzione, avente il significato di "Versamento contributo ridotto FIS anno 2022 aliquota 0,55%".

Fondi di solidarietà

Per il versamento del contributo di finanziamento dei Fondi di solidarietà relativo ai lavoratori in forza – ivi compresi i lavoratori a domicilio (Qualifica1 uguale "6") e apprendisti di primo e terzo livello (Tipo Lavoratore uguale a "PA", "PC", "M0", "M1") nell'elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore "M036", di nuova istituzione, avente il significato di "Versamento contributo di finanziamento Fondo di solidarietà anno 2022".

I datori di lavoro contraddistinti dai codici di autorizzazione "0S", "1Z", "6P", "7B" "7V" per il recupero del contributo CIGS, versato e non dovuto, utilizzeranno invece il codice "L028".

N.B. La valorizzazione dell'elemento <AnnoMeseRif> per i mesi pregressi può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di luglio, agosto e settembre 2022.

GUIDA PRATICA

Extracomunitari: asseverazione del professionista per il nulla osta al lavoro

Sburocratizzare la procedura di rilascio del nulla osta al lavoro per gli stranieri affidando compiti di verifica e asseverazione ai professionisti. È questa, in estrema sintesi, l'operazione effettuata dal legislatore con l'articolo 44 del cd. decreto Semplificazioni fiscali 2022, che **semplifica il rilascio del nulla osta** trasferendo dall'Ispettorato del lavoro a professionisti e organizzazioni datoriali il compito di asseverare la sussistenza di determinate condizioni di legge.

Il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, oltre a contenere semplificazioni in materia fiscale, **modifica le procedure di rilascio del nulla osta al lavoro** (articoli da 42 a 44).

Tralasciando in questa sede l'analisi delle altre novità, soffermiamoci sull'articolo 44 e sui nuovi "compiti" del professionista, premettendo che, tra gli emendamenti presentati (ma non ancora approvati) al disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 73 del 2022 (AC 3653), vi è anche la proposta di sopprimere l'articolo 44. Il provvedimento è attualmente al vaglio della Commissione VI Finanze e della Commissione V Bilancio e Tesoro.

In attesa di conoscere l'esito dell'iter parlamentare, vediamo quali professionisti sono chiamati in causa con la novità entrata in vigore lo scorso 22 giugno e quali sono i nuovi compiti. Compiti all'esatto adempimento dei quali occorrerà prestare la massima attenzione considerando che l'Ispettorato, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate, farà controlli a campione sul rispetto dei requisiti e delle procedure.

Lavoratori extracomunitari: flussi di ingresso e nulla osta al lavoro

Per l'**assunzione di lavoratori stranieri** il datore di lavoro è tenuto a chiedere, in via telematica, il **nulla osta allo sportello unico della provincia di residenza** ovvero a quello della provincia ove ha sede legale l'impresa o a quello della provincia nella quale si deve svolgere l'attività lavorativa.

Fino al 21 giugno 2022 lo sportello unico acquisiva il parere:

- della Questura, per la verifica sulla sussistenza di motivi ostativi al rilascio del nulla osta;
- dell'Ispettorato Territoriale al Lavoro per la verifica del rispetto delle condizioni contrattuali che si intendono applicare, della capacità economica dell'impresa e della sussistenza delle quote.

Successivamente:

- in caso di esito positivo, convocava il datore di lavoro per la presentazione dei documenti indicati nella domanda, il rilascio del nulla osta e la sottoscrizione del contratto di soggiorno,

- ovvero, in caso di pareri negativi, rigettava la domanda, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento.

Dal 22 giugno 2022, per effetto delle novità introdotte dal decreto-legge n. 73/2022, limitatamente alle procedure relative ai **decreti flussi 2021 e 2022** (quest'ultimo da adottare), le **verifiche** a carico dell'Ispettorato **sono demandate ai professionisti** di cui all'art. 1 della L. n. 12/1979 e **alle organizzazioni datoriali** comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Se le verifiche di congruità danno esito positivo, viene rilasciata un'**apposita asseverazione** che il datore di lavoro è tenuto a produrre con la richiesta di nulla osta al lavoro, oppure, per le domande già presentate per l'annualità 2021, al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno.

L'Ispettorato nazionale del lavoro, prima con la nota n. 3820/2022 e successivamente con la circolare n. 3/2022, ha spiegato come effettuare le verifiche di congruità e ha pubblicato il modello di asseverazione da utilizzare.

Nulla osta al lavoro: chi può svolgere le verifiche di congruità

Le **verifiche di congruità finalizzate ad asseverare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del nulla osta al lavoro** possono essere svolte, in via esclusiva e fatti salvi eventuali controlli a campione effettuati dall'Ispettorato in collaborazione con l'Agenzia delle entrate:

- dai professionisti iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro. L'asseverazione può essere rilasciata anche dagli iscritti negli albi degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili che sono però tenuti a darne comunicazione all'ITL (art. 1 della L. n. 12/1979);

- dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.

Nulla osta al lavoro: come effettuare le verifiche di congruità

Professionisti e organizzazioni datoriali sono chiamati a verificare, in sostituzione dell'ITL (articolo 30-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394):

1) l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie;

2) la congruità del numero delle richieste presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua capacità economica e alle esigenze dell'impresa, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili.

Di seguito il prospetto dei **criteri da seguire**, secondo le indicazioni fornite dall'INL con la circolare n. 3 del 5 luglio 2022, per la **verifica della capacità patrimoniale**, dell'equilibrio economico-finanziario, del fatturato, del numero di dipendenti e del tipo di attività.

Elementi da verificare	Criteri di verifica
Capacità patrimoniale	È da intendersi come la capacità dell'impresa di sostenere tutti gli oneri di assunzione in relazione al numero di personale richiesto e di mantenere, nel corso del tempo, una struttura patrimoniale bilanciata che le permetta di operare in modo equilibrato
Equilibrio economico-finanziario	È la possibilità per l'impresa di far fronte con le proprie entrate agli obblighi di pagamento assunti in precedenza e agli investimenti che si rendono necessari, nonché ad operare in condizioni che consentano almeno di ripristinare la ricchezza consumata nello svolgimento della gestione
Fatturato	È dato dalla somma dei ricavi ottenuti dall'impresa attraverso cessioni di beni e/o prestazioni di servizi per i quali è stata emessa fattura
Numero dei dipendenti	Occorre considerare le unità di personale dipendente mediamente occupato, almeno negli ultimi due anni, con contratti di lavoro subordinato. Vanno calcolati anche i dipendenti già richiesti ai sensi del D.lgs. n. 286/1998.
Tipo di attività svolta dall'impresa	Si deve tenere conto anche del carattere continuativo o stagionale dell'attività svolta dall'impresa

L'INL chiarisce in aggiunta che:

- con riferimento alla capacità patrimoniale e all'equilibrio economico-finanziario del datore di lavoro, si deve verificare il **possesso**, in relazione a ciascun lavoratore che si intende assumere, di un **reddito imponibile o di un fatturato non inferiore a 30.000 euro annui**, risultanti dall'ultima dichiarazione dei redditi o dall'ultimo bilancio di esercizio;
- la congruità della capacità economica va valutata considerando il numero di domande presentate dal medesimo datore di lavoro sulla base dei contratti collettivi di lavoro indicati dal Ministero del lavoro e delle tabelle ministeriali del costo medio orario del lavoro;
- per maggiori dettagli è possibile ricorrere alle indicazioni dell'art. 9 del D.M. 27 maggio 2020 sui "requisiti reddituali del datore di lavoro" interessato ad accedere alla procedura di emersione (art. 103 del D.L. n. 34/2020, conv. da L. n. 77/2020);
- per il **settore agricolo**, è possibile prendere a riferimento gli indici di capacità economica di tipo analitico risultanti dalla dichiarazione IVA (volume d'affari al netto degli acquisti) o dalla dichiarazione IRAP considerando, eventualmente, i contributi comunitari documentati dagli enti erogatori.

Le verifiche devono essere incrociate ossia, come evidenzia l'INL, vanno effettuate in correlazione le une con le altre.

Attenzione. La verifica della congruità in rapporto alla capacità economica del datore di lavoro non si applica al datore di lavoro affetto da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza e che vuole assumere un lavoratore straniero per adibirlo alla sua assistenza.

Nulla osta al lavoro: documentazione da acquisire

Oltre a effettuare le verifiche prima indicate, il professionista e l'organizzazione datoriale devono **acquisire il DURC** per certificare l'inesistenza di debiti con gli Istituti previdenziali nonché le dichiarazioni del datore di lavoro/rappresentante legale dell'impresa:

- di non essere a conoscenza di indagini e di assenza di condanne (anche non definitive, comprese quelle adottate a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p.) per reati contro la sicurezza e dignità dei lavoratori, compresi i reati di cui agli artt. 437, 589 comma 2, 590 comma 3, 601, 602, 603-bis nonché per i reati indicati e introdotti dal D.lgs. n. 286/1998;
- di insussistenza, negli ultimi due anni, di violazioni concernenti l'impiego di manodopera irregolare e punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 del D.L. n. 12/2002 (convertito da L. n. 73/2002). La dichiarazione è resa anche dal soggetto incaricato della gestione del personale, se diverso dal datore di lavoro/rappresentante legale dell'impresa;
- sulle esigenze sottostanti la richiesta dei nullaosta e sulla eventuale presenza di nuovi e consistenti impegni contrattuali (es. acquisizione di nuove commesse e/o appalti) che giustifichino l'eventuale maggior numero di nulla osta richiesti rispetto alla annualità precedente;
- di non aver presentato altre richieste di asseverazione ovvero, qualora siano state presentate, l'indicazione del numero dei lavoratori interessati e l'esito delle stesse.

Nulla osta al lavoro: rilascio dell'asseverazione

Raccolta la documentazione obbligatoria (da conservare per almeno 5 anni) e svolte le verifiche di congruità, il professionista o l'organizzazione datoriale rilascia l'asseverazione secondo il modello ufficiale fornito dall'Ispettorato nazionale del lavoro.

L'asseverazione andrà poi **prodotta dal datore di lavoro**:

- per le domande già presentate per l'annualità 2021, al momento della **sottoscrizione del contratto di soggiorno**;
- per le altre, unitamente alla **richiesta di assunzione** del lavoratore straniero.

Nulla osta al lavoro: casi particolari

L'asseverazione non è richiesta nei seguenti casi:

- per le domande relative alla annualità 2021 già oggetto di verifica da parte dell'ITL e pertanto in relazione a pratiche effettivamente definite;
- per le istanze presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro che hanno sottoscritto con il Ministero del lavoro un apposito protocollo di intesa. In tal caso il rilascio dei nulla osta avviene esclusivamente sulla base della richiesta presentata dalle medesime organizzazioni.

Normativa e Prassi

INL, nota n. 3820 del 23 giugno 2022

INL, circolare n. 3 del 5 luglio 2022

ADEMPIMENTI E SCADENZE

18 luglio 2022

Inps. Versamento contributi lavoro dipendente Soggetti: Versamento dei contributi INPS relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel mese precedente

Inps. Versamento contributo TFR al Fondo Tesoreria Soggetti: Versamento del contributo al Fondo di Tesoreria Inps corrispondente alla quota mensile, integrale o parziale, di TFR maturata nel mese precedente e non destinata alle forme pensionistiche complementari.

Versamento del contributo alla gestione separata INPS Soggetti: I committenti che hanno corrisposto nel mese precedente compensi inerenti ai venditori porta a porta ed ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali sussiste l'obbligo contributivo versano entro la data odierna il contributo previdenziale alla gestione separata INPS relativo ai compensi soggetti a tale contribuzione corrisposti nel mese precedente.

Denuncia e versamento contributi Casagit Soggetti: Versamento dei contributi relativi al mese precedente e presentazione della documentazione relativa alla denuncia mensile delle retribuzioni dei dipendenti predisposta in formato elettronico.

Inpgi - Denuncia e versamento contributi lavoro dipendente Soggetti: Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente e contestuale presentazione all'Inpgi della denuncia contributiva mensile.

INPGI - Gestione separata - Collaborazioni coordinate e continuative - Denuncia e versamento dei contributi Soggetti: Denuncia e versamento dei compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi che svolgono attività lavorativa di natura giornalistica nonché a versare i contributi assicurativi, anche per la quota a carico del giornalista.

Prepensionamento Soggetti: Versamento della provvista mensile del trattamento di prepensionamento dei lavoratori a cui manchino non più di 7 anni per andare in pensione

20 luglio 2022

Comunicazioni obbligatorie lavoro somministrato Soggetti: Comunicazione dell'assunzione, proroga, trasformazione e cessazione dei lavoratori assunti nel corso del mese precedente.

Denuncia e versamento contributi Previndai Soggetti: Denuncia e versamento trimestrale dei contributi sulle retribuzioni dei dirigenti iscritti al fondo di previdenza a capitalizzazione Previndai

Denuncia e versamento contributi - Previndapi Soggetti: Versamento trimestrale dei contributi sulle retribuzioni dei dirigenti delle piccole e medie aziende industriali iscritti al fondo di previdenza Previndapi

Comunicazioni obbligatorie marittimi Soggetti: Obbligo di comunicare assunzioni e cessazioni del mese precedente dei marittimi imbarcati o sbarcati

25 luglio 2022

ENPAIA - Denuncia e versamento contributi Soggetti: Denuncia delle retribuzioni effettive corrisposte nel mese precedente e contestuale versamento dei relativi contributi previdenziali per gli impiegati agricoli

31 luglio 2022

Termine validità rinnovo CCNL Soggetti: Credito cooperativo